



COMUNE DI SILANUS

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA

n. 26 del 17.11.2020

Prot. n. 3783 del 17.11.2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il D.L. n. 125/2020 recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID*”;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale;
- che in un ristretto arco temporale nel Comune di Silanus, purtroppo, si è registrata la morte di tre persone a causa del COVID-19;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Silanus;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni anticontagio più incisive;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ORDINA

con decorrenza dal 19.11.2020 e fino al 30.11.2020:

- è vietato ogni spostamento all'interno del comune di Silanus, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- sono sospesi i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attività formative svolte a distanza;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- sono sospese le attività di estetisti, parrucchieri, orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature;
- le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati ed è vietata la vendita ambulante;
- sono chiusi al pubblico gli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico.
- sono chiusi al pubblico il cimitero, l'ecocentro comunale e gli impianti sportivi;
- sono sospese nelle chiese presenti nel territorio comunale le celebrazioni di tutte le Sante Messe feriali e festive in presenza dei fedeli, le quali potranno essere trasmesse via web streaming;
- sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari;
- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive e i relativi allenamenti. È consentito svolgere individualmente attività motoria e/o sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:
- Prefettura – U.T.G. di Nuoro;
- Carabinieri Stazione Silanus;
- Corpo Polizia Locale Unione Comuni Marghine;
- A.S.S.L. di Nuoro;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Istituto Comprensivo del Comune di Silanus;
- Diocesi di Alghero Bosa.
- Archimede Soc. Coop. Sociale;
- Alma Silanus s.s.

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Silanus, 17 novembre 2020

IL SINDACO

Avv. Gian Pietro Arca

